



ARCO FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I LAVORATORI DEL LEGNO, SUGHERO, MOBILE ARREDAMENTO,
BOSCHIVI/FORESTALI, LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAPIDEI, MANIGLIE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 106

Istituito in Italia



02 86996939



info@fondoarco.it
fondoarco@legalmail.it



www.fondoarco.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 22/12/2025)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

ARCO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 22/12/2025)

Fonte istitutiva; il Fondo Pensione Arco è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 106 ed è stato istituito in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi:

- a) CCNL 13/12/1994 e 30/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali industria e dall'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 19/03/1997;
- b) CCNL 25/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali piccola industria, l'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 17/04/1997 e l'accordo del 19/05/2000;
- c) CCNL 17/10/1994 Laterizi industria e Manufatti in Cemento industria e dall'accordo di rinnovo parti economiche del CCNL stesso 10/09/1998;
- d) CCNL 22/02/1999 Lapidei Industria;
- e) CCNL 09/12/1999 Maniglie ed Accessori per Mobili;
- f) Il Protocollo istitutivo del 07/11/1997 tra Federlegno Arredo, Unionlegno/Unital, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 26/02/1998, 25/03/1998, 23/05/2000, 13/10/2000, 26/04/2001 e 29/09/2004;
- g) Il Protocollo del 02/12/1997 tra Andil, Assobeton, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 23/05/2000, 26/04/2001, 29/09/2004;
- h) gli accordi sottoscritti tra APINDUSTRIA Verona e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Verona in data 13/05/2004;
- i) l'accordo di rinnovo del CCNL Lapidei Industria per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto in data 03/05/2013 tra CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, ANEPLA e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
- l) l'accordo per la sottoscrizione del CCNL per i lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione, sottoscritto tra Confimi Impresa Legno e Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil, del 29/11/2013;
- m) l'accordo di rinnovo del CCNL del 05/10/2010 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto tra ANIEM, ANIER (aderenti a Confimi Impresa) e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 16/01/2014;
- n) l'accordo di rinnovo del CCNL del 16/11/2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, sottoscritto tra ANIEM, ANIER (aderenti a Confimi Impresa) e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 03/02/2014;
- o) l'accordo di rinnovo del CCNL dei Lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali industria del 19/10/2020 (adesione contrattuale);
- p) l'accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e

dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali (PMI) del 31/05/2021 (adesione contrattuale).

Destinatari: ARCO è istituito per tutti i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie. Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1 dello Statuto;
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e in distacco ex Legge 300/70, delle organizzazioni datoriali, firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1 dello Statuto, sulla base dell'adozione di specifiche fonti istitutive;
- c) i lavoratori dipendenti di ARCO.
- d) i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR;
- e) i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari;
- f) ARCO costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale prevista dai CCNL dei settori Legno Arredo industria e Legno Arredo PMI.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.

Legno e arredamento Industria (Federlegno Arredo)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	2,3%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	30% ⁽³⁾	1,3%	2,3%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Legno e arredamento PMI (Unital-Confapi)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	2,3%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	30% ⁽³⁾	1,3%	2,3%	

giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione PMI (Confimi Impresa Legno)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	1,8%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	30% ⁽³⁾	1,3%	1,8%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Laterizi e manufatti in cemento Industria (Confindustria Ceramica raggruppamento Laterizi, Assobeton)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,5%	1,8%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,5%	1,8%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Laterizi e manufatti in cemento PMI (ANIEM, ANIER/Confimi Impresa)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,5%	1,7%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,5%	1,7%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende Minimo tabellare, contingenza, E.D.R.

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Lapidei ed inerti Industria (Confindustria Marmomacchine - Anepla)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	3,00% ⁽⁴⁾	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,3%	3,00% ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

⁽⁴⁾ Aliquota a partire dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026. Sono inoltre già stati fissati i successivi incrementi come di seguito indicati:

A partire dal 01/01/2027 fino al 31/12/2027 l'aliquota passerà al 3,10%.

A partire dal 01/01/2028 fino al 31/12/2028 l'aliquota passerà al 3,20%.

Il contratto, inoltre, prevede l'erogazione di strumenti di welfare integrativo del valore complessivo di 1.000,00 euro da erogarsi ai lavoratori in forza alle singole date come di seguito indicato:

- 250,00 euro entro il 31/07/2025;
- 250,00 euro entro il 30/11/2025;

- 250,00 euro entro il 31/07/2026;
- 250,00 euro entro il 30/11/2026.

Il lavoratore ha la possibilità di versare in tutto o in parte le somme di welfare al Fondo Arco.

Avvertenza: per imponente si intende la retribuzione utile per il calcolo del TFR / per la sola contribuzione volontaria aggiuntiva. Relativamente alla base di calcolo: minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.D.R

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Lapidei PMI (ANIEM/ANIER Confimi Impresa)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,4%	2,1%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,4%	2,1%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponente si intende Minimo tabellare, contingenza, E.D.R.

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Maniglie

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	2,5%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,3%	2,5%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponente si intende Minimo tabellare, indennità di contingenza, III elemento, E.D.R.

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di ARCO nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.